

COMUNE DI ACI BONACCORSI

Città Metropolitana di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 21-12-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** e segg. nella/nel Teatro Comunale di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1° dell'art.30, L.R.n° 9/86 e successive modifiche e integrazioni, in seduta Ordinaria disciplinata dal comma 7 art.14 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'OO.EE.LL. risultano all'appello nominale:

MANNINO SALVATORE	Presente	SFILIO CATERINA	Presente
COCO GAETANO	Presente	NICOLOSI JESSICA	Presente
DI MAURO ROSALBA MARIA	Presente	SCUDIERI LOREDANA	Presente
ARCIFA ALFIO	Presente	SAMPERI DARIO	Presente
LIMA FRANCESCO VITTORIO	Presente	DI MULO MARIO	Assente
FELICINI MARCO	Presente	TOMARCHIO SALVO	Assente

Risultano presenti n. **10** e assenti n. **2**.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il P.A. **MANNINO SALVATORE**, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune Dott. **SPINELLA GIOVANNI**.

Ai sensi dell'art. 184 – ultimo comma – dell'O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei consiglieri:
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere Favorevole

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTAB.** esprime parere Favorevole

Premesso che:

- L'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 2019, n. 160, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- L'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:
 - **Aliquota 4,00 per mille** per l'abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e fattispecie assimilate;
 - **Aliquota 9,00 per mille** per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili;
 - **Aliquota 9,00 per mille** per gli immobili del gruppo catastale D, di cui 7,60 per mille quota riservata allo stato, 1,40 per mille quota di competenza del comune.

Con la predetta deliberazione è stata confermata l'esenzione dei terreni agricoli, ai sensi del comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015.

Inoltre, è stato confermato l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10 del D.L.n. 201/2011, in € 200,00 per l'abitazione principale e per gli immobili assimilati, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A9.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote TASI:
 - **Aliquota 2,00 per mille** per l'abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e fattispecie assimilate e relative pertinenze cat. C/2 – C/6 e C/7;
 - **Aliquota 1,60 per mille** per i fabbricati del gruppo catastale D;
 - **Aliquota 1,00 per mille** per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
 - **Aliquota 2,50 per mille** per i fabbricati invenduti delle imprese di costruzione (c.d. "beni merce");
 - **Aliquota 1,60 per mille** per le altre tipologie.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata

allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- il comma 758, lettera d) della legge n. 160 del 2019 che stabilisce l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che devono essere assicurati gli equilibri di bilancio nonostante l'unificazione IMU-TASI;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 23/07/2020 ad oggetto " Approvazione aliquote IMU 2020";

Considerato che l'equilibrio di bilancio è assicurato con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

Considerato che che sulla presente proposta dovrà essere acquisito il parere del revisore dei conti;

PROPONE

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille, di cui 7,60 per mille quota riservata allo stato, 3,00 per mille quota di competenza del comune;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.
- 7) terreni agricoli: esenti (art. 1, comma 758, lettera d, legge 160/2019)

B) Ai sensi del comma 749 della legge 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze cat. C/2 – C/6 e C/7 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale

Il Presidente preleva il punto n. 4 posto all'o.d.g. ed espone sinteticamente la proposta.

A questo punto, non avendo nessun Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta, la quale a seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano viene approvata a maggioranza con il seguente esito:

Consiglieri presenti : 10 (Mannino, Arcifa, Lima, Sfilio, Coco, Di Mauro, Samperi, Scudieri, Felicini e Nicolosi).

Consiglieri favorevoli: 8 (Mannino, Arcifa, Lima, Sfilio, Coco, Di Mauro, Felicini e Nicolosi).

Consiglieri astenuti: 2 (Samperi e Scudieri)

Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività della delibera approvata, la quale a seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano viene approvata a maggioranza con il seguente esito:

Consiglieri favorevoli: 8 (Mannino, Arcifa, Lima, Sfilio, Coco, Di Mauro, Felicini e Nicolosi).

Consiglieri astenuti: 2 (Samperi e Scudieri)

Il Consiglio Comunale

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché del Revisore dei Conti.

Preso atto dell'esito della votazione

Delibera

1.Di approvare la proposta avente ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU anno 2021."

2.Di dichiarare la deliberazione approvata immediatamente esecutiva.

Il Presidente da atto che la proposta è stata approvata.

Alle ore 21.25 la seduta si chiude.

Verbale letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to COCO GAETANO

**II PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO**

**F.to MANNINO
SALVATORE**

II SEGRETARIO COMUNALE

**F.to Dott. SPINELLA
GIOVANNI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 24-12-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 24-12-2020 al 08-01-2021

Aci Bonaccorsi, Li

F.to L'Addetto alla pubblicazione

**II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SPINELLA GIOVANNI**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-12-2020

Perché dichiarata immediatamente esecutiva

Aci Bonaccorsi, Li

**II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SPINELLA GIOVANNI**

E' copia conforme all'originale

Aci Bonaccorsi, li _____

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SPINELLA GIOVANNI